

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 9 marzo 2017, n. 43/2017 - Cl. 4.3.1

APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE. (PC).

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 28 aprile 2016 recante "Approvazione del provvedimento organizzativo di cui alle lettere a, b, c, e d del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale". Ripartizione della dotazione organica tra le strutture del consiglio regionale.", con la quale è stato ridefinito l'assetto organizzativo di vertice del Consiglio in 3 direzioni e 11 settori;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 131 del 10.12.2015, con la quale è stato affidato al dott. Michele Panté l'incarico di Responsabile della Direzione del Consiglio regionale "Amministrazione, personale e sistemi informativi" , per il periodo dal giorno 11.12.2015 al 15.03.2017;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 42 del 09.03.2017, che ha stabilito il nuovo assetto organizzativo del Consiglio regionale a decorrere dal prossimo 2 maggio;

Richiamato l'allegato A) della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 42 del 9 marzo 2017, relativa alla riorganizzazione del Consiglio regionale che prevede le competenze della Direzione "Amministrazione, personale e sistemi informativi";

Ritenuto opportuno esperire il procedimento finalizzato al conferimento dell'incarico di Responsabile della Direzione del Consiglio regionale "Amministrazione, personale e sistemi informativi" come descritto all'allegato di cui al punto precedente mediante avviso interno;

Viste le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 13 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 in merito al limite al trattamento economico del personale;

Richiamato l'allegato B.1) della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38/2016 che disciplina le modalità di attribuzione degli incarichi direttoriali del Consiglio regionale;

Preso atto che le condizioni contrattuali di natura economica per l'incarico in oggetto sono previste dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 82 del 20/7/2012;

Ritenuto pertanto necessario esperire il procedimento finalizzato al conferimento dell'incarico di Responsabile della Direzione del Consiglio regionale "Amministrazione, personale e sistemi informativi", approvando l'avviso per il conferimento dell'incarico in oggetto a decorrere dal prossimo 2 maggio e fino al 31 luglio 2020;

Dato atto che è stato predisposto il relativo avviso, indirizzato al personale dirigente interno dei ruoli della Giunta regionale e del Consiglio regionale, al fine di proseguire le azioni finalizzate al contenimento della spesa per il personale, che contiene, oltre alle modalità procedurali di presentazione delle domande di partecipazione, i requisiti, la professionalità e le attitudini richiesti

per la copertura dell'incarico in oggetto e la documentazione da presentare da parte dei/delle candidati/e, allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto altresì che è stato predisposto l'allegato B "Schema di contratto", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 22 e 23 della L.R. n. 23 del 2008;

Tutto ciò premesso,

L'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. di esperire il procedimento finalizzato al conferimento dell'incarico di Responsabile della Direzione "Amministrazione, personale e sistemi informativi" del Consiglio regionale, secondo quanto descritto in premessa, approvando l'avviso per il conferimento dell'incarico stesso, che contiene, oltre alle modalità procedurali di presentazione delle domande di partecipazione, i requisiti, la professionalità e le attitudini richiesti per la copertura dell'incarico in oggetto e la documentazione da presentare da parte dei/delle candidati/e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di approvare altresì, per la medesima finalità, l'allegato B "Schema di contratto", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di demandare alla Direzione del Consiglio regionale competente in materia di personale gli adempimenti connessi alla conseguente procedura di attuazione.

Allegato

ALLEGATO A)

Ai/alle responsabili delle Direzioni regionali

Ai/alle responsabili dei settori regionali

Rispettivi indirizzi

Oggetto: Avviso per il conferimento dell'incarico di Responsabile della Direzione "Amministrazione, personale e sistemi informativi".

Ai sensi dei criteri approvati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da ultimo con deliberazione n. 38 del 28 aprile 2016, si rende noto che è indetto un avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di Responsabile della Direzione "Amministrazione, personale e sistemi informativi", **indirizzato al personale dirigente interno dei ruoli del Consiglio regionale e della Giunta regionale.**

COMPETENZE DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

Assistenza tecnico-amministrativa al Presidente ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nell'individuazione degli obiettivi e dei programmi da attuare nonché supporto operativo all'Ufficio di Presidenza per la verifica della gestione delle risorse finanziarie anche in relazione ai singoli centri di costo operanti nelle direzioni del Consiglio regionale.

Assistenza tecnica e supporto operativo all'Ufficio di Presidenza per l'analisi e la gestione dei centri di costo operanti nelle Direzioni del Consiglio e relativi adempimenti.

Compete, inoltre, l'indirizzo ai Settori nelle materie di cui sopra nonché per le seguenti attività:

- organizzazione, sviluppo, formazione e gestione delle risorse umane, ordinamento e relazioni sindacali-organizzazione; gestione dei servizi dei generali operativi, degli autisti, del centro stampa e degli addetti al centralino; gestione amministrativo-contabile dei Consiglieri ed ex Consiglieri; Ufficio procedimenti disciplinari;
- progettazione, sviluppo e gestione del Sistema informativo e della Banca Dati Arianna;
- predisposizione ed aggiornamento del bilancio annuale, del rendiconto del Consiglio Regionale e di ogni altro atto collegato all'autonomia contabile e finanziaria del Consiglio stesso, registrazione degli impegni di spesa, liquidazioni, mandati di pagamento, adempimenti fiscali;
- acquisizione, gestione, manutenzione e dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare acquisizione e gestione servizi – provveditorato–fondo economale–gestione D.Lgs. 81/2008;
- il supporto all'Associazione ex Consiglieri;
- l'organizzazione e gestione dell'archivio corrente e storico
- le procedure e le modalità di organizzazione e gestione del protocollo dell'ente;
- il supporto giuridico-amministrativo e tecnico-gestionale al Comitato Regionale per le Comunicazioni per l'esercizio delle attività proprie e/o delegate dall'Autorità e dagli altri organi dello Stato.

L'incarico è conferito con contratto di diritto privato dal 2 maggio 2017, data di sottoscrizione del contratto, al 31 luglio 2020 e comunque, non può superare il vigente limite di permanenza in servizio dell'incaricato.

Il trattamento economico fondamentale dell'incarico in oggetto è pari a € 132.145,47 annui lordi, oltre al trattamento economico accessorio fino ad un massimo di € 30.000,00.

Requisiti richiesti:

- Diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica (nuovo ordinamento);
- Quinquennio di responsabilità dirigenziale;
- Cittadinanza italiana.

Tipo di professionalità necessaria:

- Esperienza di direzione di strutture organizzative complesse nel settore pubblico o privato;

- Conoscenza delle istituzioni, degli organi e delle strutture della pubblica amministrazione;
- Conoscenza generale degli aspetti istituzionali, normativi ed amministrativi che caratterizzano l'Ente con particolare riferimento alla funzione legislativa del Consiglio regionale nella materia di competenza della direzione;
- Esperienza pluriennale in materia di organizzazione, di sistemi informativi/informatici, di tecnologie di comunicazione, approvvigionamenti, relazioni sindacali, contratti di lavoro, gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie con conoscenza specifica delle procedure e della normativa riguardante gli aspetti sopra indicati, anche riferiti al trattamento economico;
- Esperienza in materia giuridico-amministrativa nelle materia di competenza della direzione;

Attitudini, capacità che il ruolo da svolgere richiede:

Oltre ad una esperienza professionale e dirigenziale maturata in ruoli analoghi si richiedono:

- Attitudine a coordinare e gestire funzioni diverse, nonché capacità di interrelazione con gli organi consiliari e le strutture del Consiglio regionale, rigore e correttezza amministrativa;
- Capacità di assumere le decisioni e le responsabilità conseguenti;
- Capacità relazionale all'interno ed all'esterno dell'organizzazione e con le rappresentanze sindacali e attitudine al coordinamento di strutture complesse;
- Capacità di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.

CAUSE OSTATIVE ALL'INCARICO:

Non possono essere nominati responsabili di direzione regionale:

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo, commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
- b) coloro che sono sottoposti/e a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) coloro che sono stati sottoposti/e, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3.8.88, n. 327 (*Norme in materia di misure di prevenzione personali*) e dall'art. 14 della L. 19.3.90, n. 55 (*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*);
- d) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 del codice penale;
- e) coloro ai/alle quali sia stata irrogata la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
- f) coloro che sono sottoposti/e a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- g) i/le dipendenti regionali o degli enti strumentali e dipendenti dalla Regione, nonché i/le dipendenti di altre pubbliche Amministrazioni del comparto o del comparto sanità, licenziati/e e decaduti/e, oppure, i soggetti già lavoratori/lavoratrici privati/e o pubblici/pubbliche collocati/e in quiescenza;
- h) coloro che incorrano in una delle cause di inconfiribilità di cui agli articoli 3,4, 6 e 7 del Decreto legislativo n. 8 aprile 2013, n. 39;
- i) coloro nei confronti dei/delle quali sia stata applicata una misura di prevenzione o che abbiano riportato le condanne definitive individuate nell'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Alle domande di partecipazione degli/delle interessati/e, redatte in carta semplice secondo il modello allegato (A1), dovranno essere allegate le dichiarazioni e la documentazione di cui ai successivi punti:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza delle cause ostative sopra riportate dalla lettera a) alla lettera g); (A2)
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla lettera h) delle cause ostative sopra riportate; (A3)
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla lettera i) delle cause ostative sopra riportate; (A4)
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al rispetto dell'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89; (A5)
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza di cause di incompatibilità di cui agli articoli 9, 11 e 12 del Decreto legislativo n. 8 aprile 2013, n. 39; (A6)
- Dettagliato curriculum professionale in formato europeo, **datato e sottoscritto**, che contenga tutte le indicazioni necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti in termini di conoscenza, attitudine ed esperienze professionali e che autorizzi espressamente l'amministrazione alla pubblicazione sul sito istituzionale;
- Copia di un documento di identità in corso di validità.

Le domande, complete della documentazione e delle dichiarazioni sopra riportate ed eventualmente corredate da ulteriori elementi di valutazione ritenuti utili, dovranno **pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 marzo 2017** alla Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi informativi – Via Arsenale 12 - 10121 Torino:

- mediante consegna a mano, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, direttamente presso la Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi informativi - Settore Trattamento economico Consiglieri, personale e organizzazione –Via Arsenale, 12 (secondo piano - ufficio "Istituti Giuridici del Personale");
- all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) "amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it" in **formato pdf, firmato digitalmente**. Non saranno ritenute valide le domande inviate utilizzando la PEC aziendale.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni inerenti la procedura in esame dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del/della candidato/a né per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Si precisa che la sottoscrizione del contratto di cui sopra determina il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio, ovvero, su richiesta dell'interessato/a la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro in essere.

Si comunica, infine, che il presente avviso, corredato dalla documentazione allegata, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sulla Intranet del Consiglio regionale.

D.ssa Carla Melis

Referenti Ufficio "Istituti Giuridici del Personale":
dott. Paolo Casavecchia

ALLEGATO A.1)

Alla Direzione del Consiglio regionale
"Amministrazione, personale, sistemi informativi"
Via Arsenale, 12
10121 - Torino

Oggetto: Domanda di partecipazione all'avviso per il conferimento dell'incarico di Responsabile della Direzione "Amministrazione, personale e sistemi informativi" del Consiglio regionale del Piemonte, indirizzato al personale dirigente interno dei ruoli del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

Io sottoscritto/a _____,

dirigente di ruolo del Consiglio regionale/della Giunta regionale _____

nato/a _____ (prov. _____), il ____/____/____,

cod. fisc. _____,

residente in: _____

tel. _____,

e-mail. _____.

recapito presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni:

Presento la mia candidatura al conferimento dell'incarico in oggetto e a tal fine, **ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000**:

A) Dichiaro di:

- essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento; oppure, laurea magistrale-nuovo ordinamento) _____;
- di avere esercitato per almeno un quinquennio funzioni comportanti responsabilità dirigenziale;

- di possedere la cittadinanza italiana.

B) Dichiaro, inoltre, di possedere la professionalità necessaria al conferimento dell'incarico e consistente in:

- Esperienza di direzione di strutture organizzative complesse nel settore pubblico o privato;
- Conoscenza delle istituzioni, degli organi e delle strutture della pubblica amministrazione;
- Conoscenza generale degli aspetti istituzionali, normativi ed amministrativi che caratterizzano l'Ente con particolare riferimento alla funzione legislativa del Consiglio regionale nelle materie di competenza della direzione;
- Esperienza pluriennale in materia di organizzazione, di sistemi informativi/informatici, di tecnologie di comunicazione, approvvigionamenti, relazioni sindacali, contratti di lavoro, gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie con conoscenza specifica delle procedure e della normativa riguardante gli aspetti sopra indicati, anche riferiti al trattamento economico;
- Esperienza in materia giuridico-amministrativa nelle materie di competenza della direzione.

C) Dichiaro, infine, di avere attitudini e capacità che il ruolo da svolgere richiede, cioè:

oltre ad una esperienza professionale e dirigenziale maturata in ruoli analoghi si richiedono:

- Attitudine a coordinare e gestire funzioni diverse, nonché capacità di interrelazione con gli organi consiliari e le strutture del Consiglio regionale, rigore e correttezza amministrativa;
- Capacità di assumere le decisioni e le responsabilità conseguenti;
- Capacità relazionale all'interno ed all'esterno dell'organizzazione e con le rappresentanze sindacali e attitudine al coordinamento di strutture complesse;
- Capacità di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.

Allego alla presente le dichiarazioni e la documentazione previste dall'avviso in oggetto.

Data _____

Firma _____

Alla Direzione del Consiglio regionale
"Amministrazione, personale, sistemi informativi"
Via Arsenale, 12
10121 - Torino

Oggetto: Dichiarazione di assenza di cause ostative per il conferimento dell'incarico di Responsabile della Direzione "Amministrazione, personale e sistemi informativi" del Consiglio regionale del Piemonte, indirizzato al personale dirigente interno dei ruoli del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

Io sottoscritto/a _____

(cod. fisc. _____),

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

in relazione al conferimento dell'incarico in oggetto, dichiaro di non trovarmi in alcuna delle seguenti cause ostative all'assunzione dell'incarico in oggetto:

Non possono essere nominati responsabili di direzione regionale:

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo, commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
- b) coloro che sono sottoposti/e a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) coloro che sono stati/e sottoposti/e, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3.8.88, n. 327 (*Norme in materia di misure di prevenzione personali*) e dall'art. 14 della L. 19.3.90, n. 55 (*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*);
- d) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 del codice penale;
- e) coloro ai/alle quali sia stata irrogata la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
- f) coloro che sono sottoposti/e a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- g) i/le dipendenti regionali o degli enti strumentali e dipendenti dalla Regione, nonché i/le dipendenti di altre pubbliche Amministrazioni del comparto o del comparto sanità, licenziati/e e decaduti/e, oppure, i soggetti già lavoratori/lavoratrici privati/e o pubblici/pubbliche collocati/e in quiescenza.

Data _____

Firma _____

*Alla Direzione Amministrazione, Personale
e Sistemi informativi
Settore Trattamento economico consiglieri,
personale e organizzazione*

class. 04.04.04.01

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità previste dal d.lgs 39/2013

__ sottoscritt __ _____

Nat_ a _____ Prov. _____ il _____

codice fiscale n.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) in relazione al conferimento del seguente incarico di :

del _____

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000:

- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli articoli 3, 4, 6 e 7 del d.lgs. 39/2013; a tal fine, in riferimento ad incarichi o cariche in corso oppure, se cessate, anche con riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4 e 7 dichiara, inoltre:

Incarico o carica ricoperta	Amministrazione o ente presso cui si svolge l'incarico o si ricopre la carica	Tipologia di carica o incarico	Data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica	Termine di scadenza o di eventuale cessazione

Il dichiarante si obbliga, nel corso dell'incarico, a **comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità** dandone immediato avviso alla Direzione Amministrazione , Personale e sistemi Informativi - Settore Trattamento economico consiglieri, Organizzazione e Personale, piazza Solferino, 2 - 10121 Torino.

Il dichiarante prende atto che tale dichiarazione sarà pubblicata sul sito Internet del Consiglio regionale del Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente".

N.B. Allegare la fotocopia del documento d'identità

Torino, _____

(Il Dichiarante)

Normativa di riferimento

Si allega l'estratto delle disposizioni richiamate nel modello di dichiarazione del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).

Art. 1

(Definizioni)

(Omissis)

2. Ai fini del presente decreto si intende:

- a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
- b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
 - 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
 - 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
 - 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
- e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
- f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;
- g) per «inconfiribilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
- i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
- k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale

nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 3

(Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione)

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'*articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97*, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 4

(Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati)

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 6

(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale)

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, si applicano i divieti di cui alla *legge 20 luglio 2004, n. 215*.
2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima *legge n. 215 del 2004*.

Art. 7

(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
 - b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
 - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
 - b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
 - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

*Alla Direzione Amministrazione, Personale
e Sistemi informativi
Settore Trattamento economico consiglieri,
personale e organizzazione*

class. 04.04.04.01

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

**Dichiarazione da rendere in caso di nomina allo svolgimento delle attività di cui
all'art.7, comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n.235**

___ sottoscritt ___

in relazione alla nomina per l'assunzione dell'incarico di:

ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo. 31 dicembre 2012 n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Dichiara

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000:

di NON avere riportato condanne penali definitive o aver subito, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione con riferimento ai reati previsti dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012;

ovvero

di avere le seguenti condanne penali definitive o di aver subito, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione con riferimento ai reati di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012:

___ sottoscritt ___ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. per gli adempimenti connessi al procedimento per il quale rende la presente dichiarazione.

N.B. Allegare la fotocopia del documento d'identità

Torino, _____

(Il Dichiarante)

NORMATIVA

D.Lgs. 31-12-2012 n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilit  e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Art. 7 Incandidabilit  alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unit  sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonch , nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o pi  delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina   di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1   nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione   tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

*Alla Direzione Amministrazione, Personale
e Sistemi informativi
Settore Trattamento economico consiglieri,
personale e organizzazione*

class. 04.04.04.01

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Artt. 38 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

**Dichiarazione da rendere preventivamente al conferimento di un incarico presso il
Consiglio Regionale in relazione all'art. 13 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66**

___ sottoscritt ___
in relazione alla nomina per l'assunzione dell'incarico di:

ai sensi dell'art. 13, del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 23 giugno 2014, n.89

Dichiara

ai sensi degli articoli 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000:

- di non superare il tetto di cui all'art. 13, comma 1, del D.L. 66/2014;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente il superamento di tale soglia.

___ sottoscritt ___ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. per gli adempimenti connessi al procedimento per il quale rende la presente dichiarazione.

N.B. Allegare la fotocopia del documento d'identità

Torino, _____

(Il Dichiarante)

Referenti :

NORMATIVA

D.L. 24 aprile 2014, n. 66

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Convertito in legge, con modificazioni, dall' art 1, comma 1, L. 23 giugno 2014, n. 89

Capo II

Amministrazione sobria

Art. 13 *(Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)*

1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23 bis e 23 ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 471, dopo le parole "autorità amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ", con gli enti pubblici economici";
- b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorità amministrative indipendenti e";
- c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite dalle seguenti "ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".

3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.

4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Art 1 - Comma 471

471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23 - ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo di cui all' *articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare (art. 11, c. 1);

di non essere componente della Giunta o del Consiglio regionale del Piemonte (art. 11, c. 2, lett. a);
di non essere componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della Regione Piemonte (art. 11, c. 2, lett. b);

di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Piemonte (art. 11, c. 2, lett. c).

di non assumere e mantenere, nel periodo dell'incarico, la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale del Piemonte (art. 12, c. 1);

di non assumere, nel corso dell'incarico, la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.400 o di parlamentare (art. 12, c. 2);

di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale del Piemonte (art. 12, c. 3, lett. a);

di non essere componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della Regione Piemonte (art. 12, c. 3, lett. b);

di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Piemonte (art. 12, c. 3, lett. c).

ovvero

di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità di cui agli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 39/2013:

.

3. di non trovarsi in alcuna altra situazione di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013

ovvero

di trovarsi nella seguente causa di incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013:

In presenza di cause di incompatibilità, ferma la possibilità di usufruire dell'istituto dell'aspettativa, il sottoscritto dichiara di essere disponibile a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di intervenuto conferimento dell'incarico, dandone immediato avviso alla Direzione amministrazione, Personale e sistemi Informativi - Settore Trattamento economico consiglieri, Organizzazione e Personale, piazza Solferino, 2 - 10121 Torino.

Il dichiarante si obbliga, nel corso dell'incarico, a **presentare annualmente** una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e a **comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di incompatibilità** dandone immediato avviso alla Direzione Amministrazione, Personale e sistemi Informativi - Settore Trattamento economico consiglieri, Organizzazione e Personale, piazza Solferino, 2 - 10121 Torino.

Il dichiarante prende atto che tale dichiarazione sarà pubblicata sul sito Internet del Consiglio regionale del Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente".

N.B. Allegare la fotocopia del documento d'identità

Torino, _____

(Il Dichiarante)

Referenti :

Normativa di riferimento

Si allega l'estratto delle disposizioni richiamate nel modello di dichiarazione del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).

Art. 1

(Definizioni)

(Omissis)

2. Ai fini del presente decreto si intende:

- a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
- b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
 - 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
 - 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
 - 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
- e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
- f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui *all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;
- g) per «inconfiribilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
- i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui *all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
- k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale

nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 9

(Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali)

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 11

(Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali)

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12

(Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali)

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare.
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

SCHEMA DI CONTRATTO

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 28 aprile 2016 e, in particolare, l'allegato B.1) con il quale sono stati definiti i criteri e modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi direttoriali del Consiglio regionale in attuazione dell'art. 5 della L.r. n. 23/2008;

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. _____ del 9 marzo 2017 con la quale è stato approvato l'avviso per il conferimento di n. 1 incarico di Responsabile della Direzione "Amministrazione, personale e sistemi informativi" del Consiglio regionale, i contenuti normativi ed i relativi trattamenti economici;

Vista la delibera n. _____ del _____ con la quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha provveduto alla nomina del sig. _____ /della sig.ra.....

Responsabile della Direzione regionale "Amministrazione, personale e sistemi informativi";

Vista la L.R. n. 23/2008;

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

tutto ciò premesso

tra il Consiglio regionale del Piemonte (Codice fiscale n. 97603810017) rappresentato da _____, domiciliato/a ai fini del presente atto presso la sede di Via Alfieri n. 15 in Torino

e il sig/la sig.ra. _____ (CF: _____) nat... a .
_____ residente in . (_____)

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Il Consiglio Regionale assume a tempo determinato, ai sensi dell'art. 23 della L.r. 28 luglio 2008, n. 23, alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro di diritto privato, il sig/la sig.ra _____ e gli conferisce l'incarico di Responsabile della Direzione "Amministrazione, personale e sistemi informativi".

Il Consiglio Regionale si riserva, di attuare, per esigenze organizzative, forme

di mobilità nell'ambito delle diverse direzioni regionali o strutture organizzative speciali.

Il presente contratto ha durata dal ___/___/_____ al . 31/07/2017.

Il rapporto di lavoro alla scadenza del contratto cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso.

Art. 2

La sede di lavoro è a Torino.

Il/la Responsabile di Direzione si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dall'art. 18 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23 nonché ogni altra funzione a queste connessa, disciplinata dalla l.r. 28 luglio 2008, n. 23, da altre norme di legge, di regolamento e da atti regionali di programmazione ed indirizzo.

Nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuto/tenuta al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite. E' tenuto/tenuta altresì, nel rispetto di cui alla l.r. 14/2014 e alla l. 241/90, alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto/venuta a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

Art. 3

Il/la Responsabile di Direzione si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno esclusivo.

In particolare deve eseguire, con assiduità e personalmente, l'incarico ricevuto. Trovano applicazione, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità (d.lgs 39/2013 e l.r. 23/1/89, n. 10), previste per i dirigenti regionali.

Il/la Responsabile di Direzione si impegna a rispettare gli obblighi in materia di trasparenza previsti dall'art. 14, comma 1 quater del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

E' richiesto il rispetto dell'osservanza delle regole del codice di Comportamento del personale del Consiglio regionale e delle norme sul pantouflage.

E' preclusa in ogni caso la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da pregiudicare l'attività che con il presente contratto si affida.

Tale divieto non si applica esclusivamente per quanto riguarda l'affidamento di incarichi da parte del Consiglio Regionale.

Art. 4

Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 5

La retribuzione è costituita dal trattamento economico fondamentale di € 132.145,47 annui lordi e dal trattamento economico accessorio fino ad un massimo di € 30.000,00, oltre agli oneri a carico del Consiglio Regionale. Il trattamento economico fondamentale viene corrisposto in 13 mensilità posticipate. Il trattamento economico accessorio viene corrisposto secondo i criteri individuati dal vigente sistema di valutazione delle prestazioni dei Direttori Regionali e con modalità che prevedono la corresponsione dell'intera somma, o di quote-parti di questa, in relazione al numero ed al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

In caso di missioni o trasferte è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i dirigenti regionali.

E' riconosciuto il diritto ad usufruire del servizio mensa secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

Sono estese le coperture assicurative garantite ai dirigenti regionali connesse e conseguenti all'esercizio delle funzioni assegnate.

Art. 6

Il/la Responsabile di Direzione viene iscritto/a, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Alla risoluzione del rapporto, spetta un trattamento di fine rapporto da calcolarsi in base a quanto disposto dall'art. 2120 del codice civile e dalla legge 335/95 e s.m.i.

Art. 7

Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, il/la Responsabile di Direzione assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto/a ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

Art. 8

Il/la Responsabile di Direzione ha diritto di usufruire annualmente di un periodo di ferie, nell'ammontare e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali. Spettano altresì le ulteriori giornate di riposo riconosciute a diverso titolo (festività soppresse, festa del Santo patrono) ai dipendenti regionali. Nel calcolo delle ferie sono escluse le domeniche, i giorni

festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge, nonché i giorni comunque non considerati lavorativi.

Art. 9

Il/la Responsabile di Direzione assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi.

Ai fini della maturazione del predetto periodo l'assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei due anni precedenti.

In casi particolarmente gravi, a seguito di richiesta documentata e motivata, possono essere concessi ulteriori tre mesi di assenza dal servizio, senza retribuzione.

Il trattamento economico spettante al/alla Responsabile di Direzione che si assenti per malattia è il seguente:

- a) trattamento economico fondamentale per i primi sei mesi di assenza;
- b) 90% del trattamento economico fondamentale per i successivi due mesi;
- c) 50% del trattamento economico fondamentale per l'ulteriore mese del periodo di conservazione del posto.

I periodi di assenza per malattia, esclusi quelli concessi senza retribuzione, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Nel caso di malattia o di infortunio dipendente da causa di servizio il Consiglio Regionale conserva l'incarico corrispondendo l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente, totale o parziale, tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

E' applicabile la normativa del D.lgs n. 151 del 26/3/2001 sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Art. 10

Il contratto è risolto nei seguenti casi:

per ragioni connesse all'assetto complessivo dell'Ente (processi di riorganizzazione, nuove attribuzioni, delega di funzioni) che comportino la soppressione della direzione - a seguito del verificarsi di fatti comprovati, anche relativi al comportamento professionale del Direttore di gravità tale da determinare il venir meno delle condizioni in base alle quali è stato adottato il provvedimento di attribuzione dell'incarico ovvero situazioni di motivata incompatibilità ambientale - quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti alla nomina (Allegato B1 della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 28.4.2016) e negli altri casi previsti da leggi statali o regionali.

La risoluzione anticipata può essere disposta infine a seguito di richiesta da parte del/della Responsabile di Direzione, previa valutazione delle motivazioni addotte e tenuto conto delle esigenze di servizio.

In caso di decesso del/della Responsabile di Direzione, l'Amministrazione corrisponde agli/alle aventi diritto una indennità equivalente all'importo della retribuzione spettante per un anno di servizio, secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle norme del Codice Civile e, in via residuale, per quanto non altrimenti disciplinato, alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Piemonte.

Art. 12

Il presente contratto è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art. 25) e da registrazione (DPR 13 1/86 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Torino il.....

Per il Consiglio Regionale

.....

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, il/la sottoscritto/a
..... dichiara di approvare espressamente le clausole
di cui agli artt. 2, 3, 4, 9 e 10 del presente contratto.

.....